

Studio Legale
Avv. Rosario M. Giuffrè

Via Dem. Tripepi n. 57/C - 89125 Reggio Calabria - Tel/Fax 0965/810066-3200610360
Email: rosariogiuffre1@gmail.com Pec: rosariogiuffre@avvocatirc.legalmail.it
Patrocinante in Cassazione

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - ROMA

ATTO DI RIASSUNZIONE

A Seguito Di Ordinanza N. 613/2022 (R.G.N. 431/2022) Di Declaratoria Di Competenza Territoriale Emessa Dal T.A.R. Calabria – Sez. Reggio Calabria.

Nell'interesse della **Dott.ssa Antonia Giovanna Modaffari**, (cod. fisc.: MDFNNG83P59F112F), nata il 19.09.1983 a Melito P. Salvo (RC) e residente in Condofuri via Peripoli n. 221, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'**Avv. Rosario M. Giuffrè** (c.f.: GFFRRM67E03H224B), ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Reggio Calabria, via Demetrio Tripepi n. 57/C, dove dichiara di voler ricevere le comunicazioni al fax num. 0965-810066 – Pec: rosariogiuffre@avvocatirc.legalmail.it.

CONTRO

- **LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con sede in Roma - Via dei Portoghesi 12;
- **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, in persona del Ministro pro tempore per la carica domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con sede in Roma - Via dei Portoghesi 12;
- **COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM, ASSOCIAZIONE FORMEZ PA** (C.F. 80048080636) in persona del Presidente legale rapp.te ro tempore elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con sede in Roma - Via dei Portoghesi 12

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione degli effetti e di ogni altra idonea misura cautelare anche

Avv. Rosario M. Giuffrè

monocratica:

- del provvedimento di non ammissione della ricorrente alle prove selettive scritte del Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di 1.660 (milleseicentosessanta) unita' di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia (GU n. 26 IV^ Serie Speciale del 1-4-2022);

- dei verbali di correzione delle prove;

- degli atti di valutazione dei titoli, sebbene, sconosciuti;

- dell'elenco-graduatoria dei candidati giudicati idonei a sostenere la prova selettiva nella parte in cui non è stata inclusa in esso l'odierna ricorrente.

Si impugna, altresì, chiedendone contestualmente l'annullamento, ogni altro atto connesso, collegato e/o presupposto, che ha comportato la non idoneità/mancata ammissione della dott.ssa **Antonia Giovanna Modaffari** alle prove selettive scritte.

PER L'ACCERTAMENTO

del diritto della ricorrente alla partecipazione alle prove selettive scritte sulla base dei titoli posseduti e validamente indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con conseguente ammissione della stessa a sostenere la prova selettiva scritta.

PER LA CONSEQUENTE DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ

del *modus operandi* della P.A. in relazione alla erronea esclusione della ricorrente per omesso inserimento e registrazione della domanda regolarmente inoltrata.

CON CONSEQUENTE CONDANNA IN FORMA SPECIFICA

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a consentire alla ricorrente l'espletamento della prova selettiva scritta, previa nomina di apposita commissione esaminatrice, o IN SUBORDINE al RISARCIMENTO del danno da perdita di chance, con l'ordine nei confronti della P.A. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela

Avv. Rosario M. Giuffrè

dei diritti della ricorrente.

Premessa in fatto

- In data 11 AGOSTO 2022 l'odierno ricorrente notificava il seguente ricorso, poi depositato presso il T.A.R. Calabria - Sez. di Reggio Calabria, che qui di seguito si riporta pedissequamente:

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA CALABRIA

SEZIONE DI REGGIO CALABRIA

RICORSO

*Nell'interesse della **Dott.ssa Antonia Giovanna Modaffari**, (cod. fisc.: MDFNNG83P59F112F), nata il 19.09.1983 a Melito P. Salvo (RC) e residente in Condofuri via Peripoli n. 221, rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto dall'**Avv. Rosario M. Giuffrè** (c.f.: GFFRRM67E03H224B), ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Reggio Calabria, via Demetrio Tripepi n. 57/C, dove dichiara di voler ricevere le comunicazioni al fax num. 0965-810066 – Pec: rosariogiuffre@avvocatirc.legalmail.it.*

CONTRO

- **LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Reggio Calabria via del Plebiscito 15;
- **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, in persona del Ministro pro tempore per la carica domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Reggio Calabria via del Plebiscito 15;
- **COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM, ASSOCIAZIONE FORMEZ PA** (C.F. 80048080636) in persona del Presidente legale rapp.te ro tempore per la carica domiciliato presso la sede legale in 00137 Roma viale Marx, 15

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione degli effetti e di ogni altra idonea misura cautelare anche monocratica:

Avv. Rosario M. Giuffrè

- del provvedimento di non ammissione della ricorrente alle prove selettive scritte del Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di 1.660 (milleseicentosessanta) unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia (GU n. 26 IV^ Serie Speciale del 1-4-2022);

- dei verbali di correzione delle prove;

- degli atti di valutazione dei titoli, sebbene, sconosciuti;

- dell'elenco-graduatoria dei candidati giudicati idonei a sostenere la prova selettiva nella parte in cui non è stata inclusa in esso l'odierna ricorrente.

Si impugna, altresì, chiedendone contestualmente l'annullamento, ogni altro atto connesso, collegato e/o presupposto, che ha comportato la non idoneità/mancata ammissione della dott.ssa **Antonia Giovanna Modaffari** alle prove selettive scritte.

PER L'ACCERTAMENTO

del diritto della ricorrente alla partecipazione alle prove selettive scritte sulla base dei titoli posseduti e validamente indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con conseguente ammissione della stessa a sostenere la prova selettiva scritta.

PER LA CONSEGUENTE DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ

del modus operandi della P.A. in relazione alla erronea esclusione della ricorrente per omesso inserimento e registrazione della domanda regolarmente inoltrata.

CON CONSEGUENTE CONDANNA IN FORMA SPECIFICA

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a consentire alla ricorrente l'espletamento della prova selettiva scritta, previa nomina di apposita commissione esaminatrice, o IN SUBORDINE al RISARCIMENTO del danno da perdita di chance, con l'ordine nei confronti della P.A. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.

Avv. Rosario M. Giuffrè

NEI FATTI

Con bandi di concorso deliberati dalla Commissione RIPAM, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale IV^a serie speciale "Concorsi ed esami" n. 26 del 1° aprile 2022, sono stati indetti una serie di concorsi tra i quali:

- Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di **1.660** unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia.

La ricorrente, in possesso di tutti i requisiti previsti, dopo aver regolarmente effettuato il pagamento della somma prevista a mezzo apposito bollettino in data 26 aprile 2022, presentava regolare domanda, ritualmente depositata in data 27 aprile 2022 per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando il modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019», così come previsto nel bando, per il profilo Codice Tecnico di amministrazione, Area III, Fascia Economica FI, numero di ordine attribuito alla domanda **000003299454**.

In data 17 giugno 2022, venuta a conoscenza dell'invio delle convocazioni per sostenere le prove scritte per il giorno 21.06.2022, la ricorrente non avendo ricevuto alcun messaggio o mail, si collegava entrando nel suo profilo e lì si accorgeva con stupore e sorpresa che la sua domanda non era stata presa in considerazione dall'Amministrazione procedente. Nell'immediatezza provvedeva a contattare gli uffici competenti ed inviava una prima mail alla segreteria della Formez segreteria.formez@concorsismart.it il 17 giugno 22 per chiedere il motivo della mancata convocazione per il successivo 21 giugno. Non ricevendo risposta alcuna, chiamava il numero verde di Formez ma inutilmente. Seguiva quindi una conversazione con la "chatlive" "concorsismartformez", attraverso la quale veniva risposto che la stessa era finalizzata soltanto ad assistenza tecnica in piattaforma e non alla gestione delle candidature.

Provvedeva quindi in data 19 giugno 2022 ad inviare n. 4 pec delle quali 3 indirizzate a Formez agli indirizzi: protocollo@pec.formez.it,

Avv. Rosario M. Giuffrè

segreteria.formez@concorsismart.it, con oggetto "RICHIESTA IMMISSIONE IMMEDIATA ALLA PROVA SELETTIVA CONCORSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CODICE TECNICO DI AMMINISTRAZIONE", indirizzandone una anche all'attenzione della Commissione Esaminatrice con medesimo oggetto, nonché 1 pec indirizzata al Ministero della Giustizia all'indirizzo *concorsifunzioncentrali.dgpr.dap@giustizia.it*, al fine di ottenere l'ammissione immediata alle prove, essendo ancora in tempo, ma nonostante tali richieste non riceveva alcuna risposta da nessuno degli uffici sollecitati.

Solo in data 20 giugno la segreteria della Formez rispondeva con il seguente messaggio: "in merito alla sua richiesta la invitiamo a rivolgersi all'indirizzo *protocollo@pec.formez.it*".

Tale condotta, e la conseguente esclusione della odierna ricorrente dalla prova selettiva tenuta in Rende (CS) il 21.06.2022, dovuta alla presunta omessa presentazione della domanda, si appalesa del tutto illegittima ed immotivata e, pertanto, avverso la stessa nonché contro i provvedimenti tutti indicati in epigrafe l'odierna ricorrente propone impugnativa e, richiamato quanto fin qui dedotto ed illustrato, sottopone all'attenzione dell'On.le Tribunale Amministrativo Regionale adito i sottospecificati

MOTIVI

I. ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO DI NON AMMISSIONE ALLE PROVE ORALI: ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/90. MOTIVAZIONE APPARENTE / CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE.

La illegittimità del provvedimento di non ammissione alle prove selettive orali adottato nei confronti della candidata odierna ricorrente emerge, innanzitutto, in relazione alla evidente carenza / insufficienza e contraddittorietà della motivazione posta a base della mancata convocazione della ricorrente.

Infatti, nella pagina del sito della Formez, inopinatamente appare la dicitura "domanda non presentata", quando invece la domanda era stata regolarmente inoltrata nei modi previsti in data 27 aprile 2022 alle ore 15:50:36, per il profilo

Avv. Rosario M. Giuffrè

“Codice Tecnico di Amministrazione”, con numero di **ordine attribuito 000003299454**, come si evince chiaramente dall’attestazione estratta dal sito del Ministero della Giustizia, che si allega in atti.

La ricorrente si è subito attivata presso gli uffici competenti per chiedere chiarimenti in merito alla sua esclusione dal concorso, e per essere convocata alla prova scritta, avendo presentato regolare domanda, nei termini prescritti, ma gli Uffici competenti non hanno ottemperato all’obbligo di comunicazione e trasparenza, causando quindi la mancata partecipazione della ricorrente alla prova.

Per analogia si indica una sentenza riguardante un caso simile: “il fatto che il plico non sia mai pervenuto alla amministrazione, come sostenuto dalla parte resistente, non può ridondare in danno della ricorrente, non emergendo dalla documentazione in atti elementi che denotino una negligenza della ricorrente nella spedizione della domanda di partecipazione alla selezione de qua e dovendo con ogni probabilità il mancato recapito del plico essere attribuito ad un disguido del servizio postale” **(T.A.R. Campania, Napoli sentenza n. 4226, pubblicata il 9 settembre 2016)**. Ed ancora: “contrario ai principi di giustizia e di ragionevolezza imputare al candidato il disservizio nel quale è incorsa l’amministrazione postale, specie quando il bando di concorso imponga, come mezzo per la presentazione della domanda di partecipazione, esclusivamente il servizio postale” **(T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 11 giugno 2007 n. 6069)**.

Nel caso di specie, la ricorrente, pur avendo regolarmente inoltrato la domanda nei termini così come previsto nel bando, si è vista esclusa illegittimamente perchè non avrebbe presentato la sua candidatura, circostanza non rispondente al vero.

II. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DI LEGGE ART. 35, COMMA 1, DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D’ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA, DEL FAVOR PARTECIPATIONIS,

INGIUSTIZIA MANIFESTA.

L'art. 35 D.Lgs. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (cd. Testo Unico del Pubblico impiego – T.U.P.I.) prevede che le assunzioni nella P.A. avvengano per il tramite di "procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno" e che tali procedure di reclutamento debbano essere conformate ai principi di:

"a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

e-bis) (lettera soppressa dall'art. 1, comma 364, legge n. 145 del 2018)

e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso" (comma 3).

Altro principio di ordine generale prevede la "par condicio tra candidati", secondo cui, per tutti, **devono valere le medesime condizioni, temporalmente coincidenti**, di espletamento e valutazione delle prove.

Avv. Rosario M. Giuffrè

Proprio in ossequio al principio del favor participationis nelle procedure selettive, l'amministrazione, esclusa qualsiasi estromissione diretta dalla procedura, avrebbe potuto e dovuto chiedere chiarimenti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della L. n. 241 del 1990, consentendo così all'interessata di integrare la domanda con le dichiarazioni omesse secondo un modus procedendi non lesivo della par condicio dei concorrenti, avuto riguardo alle circostanze del tutto particolari nelle quali si è svolta la procedura, dal momento che il soccorso istruttorio non poteva dirsi correlato a una omissione documentale o a rimettere in termini la candidata nell'allegazione di titoli non tempestivamente consegnati (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3373/2018).

III. VIOLAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO DI CUI ALL'ART. 6 DELLA L. N. 241/1990 E ALL'ART. 71 DEL D.P.R. N. 445/2000. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 10, 11, 97 e 117 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 DELLA L. 241/90. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

*La ricorrente ha regolarmente inoltrato la domanda nei modi e termini previsti previsti in data 27 aprile 2022 alle ore 15:50:36, per il profilo "Codice Tecnico di Amministrazione"; la domanda ha numero di **ordine attribuito 000003299454**.*

Inspiegabilmente però, nel momento in cui sono state disposte le convocazioni per sostenere la prova scritta, sul sito di Formez, all'interno del suo profilo, è apparsa la dicitura "Candidatura non presentata". Come sopra specificato, la ricorrente ha cercato in tutti i modi di mettersi in contatto con gli uffici competenti fin da quella data (17 giugno 2022), al fine di poter sostenere le prove scritte, ma non ha avuto alcun riscontro se non quello del 20 giugno 2022, con il quale la segreteria della Formez PA rispondeva di rivolgersi ad

Avv. Rosario M. Giuffrè

altro indirizzo "protocollo@pec.formez.it", al quale peraltro nei giorni precedenti erano già state inviate n. 3 pec.

A tal fine, con Sentenza n. 3250 del 17 maggio 2021, il TAR Campania, Sezione V, ha precisato che, nell'ambito dei concorsi pubblici, le irregolarità formali della domanda non determinano l'esclusione del candidato. Infatti, l'Amministrazione è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio (volto alla rettifica delle dichiarazioni o delle istanze erronee o incomplete) nel caso in cui la domanda di partecipazione contenga mere irregolarità formali che, in quanto tali, non sono idonee ad alterare la procedura diretta alla selezione dei candidati. Per l'effetto, non resta che fare applicazione del consolidato indirizzo pretorio che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, impone all'amministrazione il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, salvo che le stesse costituiscano falsità, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda e le istruzioni per la compilazione della stessa risultino equivoche in quanto, diversamente, ricadrebbero sul candidato le conseguenze di una insufficiente predisposizione della modulistica di gara da parte dell'amministrazione. In altri termini, non può imputarsi alla deducente l'incompletezza del modulo di domanda predisposto dall'amministrazione che i candidati dovevano obbligatoriamente utilizzare per partecipare al concorso. Più in generale, va fatta quindi applicazione dell'indirizzo secondo cui, nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione.

Nella fattispecie oggetto del presente ricorso, in assenza di irregolarità nella presentazione della domanda, la ricorrente, pur avendo regolarmente inoltrato

Avv. Rosario M. Giuffrè

la domanda nei termini così come previsto nel bando, si è vista esclusa illegittimamente e/o comunque per un errore tecnico della piattaforma deputata alla ricezione delle domande, la quale non ha registrato regolarmente la sua candidatura.

Da quanto argomentato deriva, quindi, che il provvedimento di non ammissione alla prova orale della ricorrente Dott.ssa Modaffari è certamente meritevole di annullamento giurisdizionale, nella misura in cui esso risulta adottato sulla base di omessa valutazione della domanda regolarmente inoltrata nei termini di legge e con le modalità previste all'interno del bando.

RISARCIMENTO DEL DANNO PERDITA DI CHANCE

La mancata convocazione alla prova selettiva scritta, dovuta alla condotta illegittima delle amministrazioni convenute, ha causato alla ricorrente un grave pregiudizio consistente nella perdita della possibilità di partecipare in maniera attiva al concorso, e quindi di proseguire con le prove successive, a seguito delle quali avrebbe potuto essere giudicata idonea per l'assunzione nel profilo professionale indicato, con conseguente evidente pregiudizio di natura professionale ma anche economico, consistente nella mancata corresponsione dello stipendio previsto per il profilo professionale scelto, per tutto la durata del rapporto lavorativo.

SULL'ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

Per il fumus valga quanto sinora esposto. Quanto al periculum, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il pregiudizio che la ricorrente subirebbe qualora Codesto Giudice non sospendesse gli effetti degli atti impugnati e non disponesse altra idonea misura cautelare (ammissione della ricorrente a sostenere la prova selettiva scritta), considerato che erroneamente nella pagina del sito della Formez PA, è apparsa la dicitura "domanda non presentata", per cui la ricorrente non è stata convocata per sostenere la prova scritta.

SULLA ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 CPA

Le richieste cautelari del precedente punto si intendono qui richiamate. Al riguardo, si osservi che le pretese cautelari della ricorrente risultano talmente

Avv. Rosario M. Giuffrè

gravi ed urgenti da giustificare il rilascio di un provvedimento monocratico da parte di Codesto Giudice ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 cpa, atteso che, a breve verrà pubblicata la graduatoria con i candidati ammessi alle prove orali. Simili circostanze pertanto non consentono neanche di attendere la discussione collegiale in camera di consiglio e tanto al fine di evitare qualsivoglia nocumento agli interessi di parte ricorrente, già compromessi per via del modus operandi della P.a. resistente. Pertanto, appare opportuno sospendere la procedura già in via monocratica e in ogni caso adottare altra misura cautelare idonea a tutelare la posizione giuridica della ricorrente.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Qualora, Codesto Organo giudicante non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online o in ogni caso nei siti istituzionali delle Pa resistenti, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

ISTANZA EX ART. 53 CPA

Nella malaugurata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza cautelare monocratica, sussistendo i presupposti d'urgenza di cui all'art. 53 cpa per quanto già esplicitato in merito agli imminenti step procedurali, si chiede che vengano abbreviati i termini relativi alla fissazione della camera di consiglio.

Voglia, altresì, ordinare alla Commissione Ripam ed alla Formez PA, di procedere alla convocazione della ricorrente per sostenere la prova selettiva scritta, previa nomina di commissione esaminatrice, ovvero secondo il diverso e più utile criterio che l'On.le Tribunale adito riterrà di dover indicare.

Per quanto sopra esposto in fatto e per i motivi di diritto sopra specificati, fatta ogni più ampia riserva di presentare motivi aggiunti,

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto si chiede l'accoglimento del ricorso per le motivazioni tutte formulate, ivi comprese tutte le richieste e istanze cautelari in esso contenute.

Avv. Rosario M. Giuffrè

In via istruttoria: si chiede a Codesto Giudice di: a) se opportuno e necessario, disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute più adeguate; b) ordinare all'Amministrazione di esibire in giudizio i verbali e/o gli atti e ogni altro documento istruttorio relativi alla domanda inoltrata dalla ricorrente; c) disporre una consulenza tecnica per constatare l'erroneità ed illegittimità della mancata registrazione della domanda inoltrata dalla ricorrente e della conseguente esclusione della stessa dal concorso.

In via cautelare, e già in senso monocratico, sospendere gli atti gravati e/o ammettere la ricorrente all'espletamento della prova selettiva scritta.

Nel merito: accogliere il presente ricorso e per l'effetto: annullare gli atti gravati nelle parti di interesse, ed ordinare l'ammissione della ricorrente all'espletamento della prova selettiva scritta.

In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non fosse possibile disporre una nuova seduta di esame per l'espletamento della prova scritta negata alla ricorrente, disporre un congruo **risarcimento per la perdita di chance** causata alla stessa, la quale non ha potuto partecipare regolarmente al concorso per la condotta illegittima delle amministrazioni convenute, con perdita della possibilità di proseguire con le prove successive ed essere giudicata idonea per l'assunzione nel profilo professionale indicato, con conseguente evidente pregiudizio economico, consistente nella mancata corresponsione dello stipendio previsto per il profilo professionale scelto per la durata del rapporto lavorativo, e professionale.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Ai fini fiscali si dichiara che il ricorso riguarda i concorsi pubblici/pubblico impiego e pertanto è previsto un contributo unificato pari ad Euro 325,00, ma che la ricorrente ne è esente avendo depositato istanza di Ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato.

Si depositano, unitamente al presente ricorso, i documenti in esso tutti richiamati, come da separato e puntuale elenco allegato al fascicolo.

Reggio Calabria, 01.08.2022

Avv. Rosario M. Giuffrè

Avv. Rosario M. GIUFFRÈ

- Con ordinanza n. 613/2022, pubblicata in data 22.09.2022 e comunicata in pari data all'odierno istante, il Giudice originariamente adito dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore del T.A.R. del Lazio – Sede di Roma, rilevando che *“ai sensi dell’art. 13, comma 3, c.p.a., è inderogabilmente competente, Per gli atti statali, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, al quale sono devolute le controversie che hanno ad oggetto provvedimenti emessi da organi centrali dello Stato aventi efficacia su tutto il territorio nazionale; che, ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis c.p.a., in ogni caso la competenza a conoscere gli atti presupposti di natura generale (quali parrebbero essere quelli in esito ai quali la ricorrente è stata esclusa) attrae anche la competenza a conoscere gli atti consequenziali; che la competenza a decidere sulla presente controversia spetta al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - sede di Roma che, ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a., viene quindi indicato come Tribunale competente e che appare opportuno disporre la compensazione delle spese dell’attuale fase del giudizio, presso il quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a. nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza”*.

Ciò premesso, con il presente atto di riassunzione si ribadiscono le richieste già formulate nel ricorso introduttivo e pertanto

P.Q.M.

In via istruttoria: si chiede a Codesto Giudice di: a) se opportuno e necessario, disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute più adeguate; b) ordinare all'Amministrazione di esibire in giudizio i verbali e/o gli atti e ogni altro documento istruttorio relativi alla domanda inoltrata dalla ricorrente; c) disporre una consulenza tecnica per constatare l'erroneità ed illegittimità della mancata registrazione della domanda inoltrata dalla ricorrente e della conseguente esclusione della stessa dal concorso.

Avv. Rosario M. Giuffrè

In via cautelare, e già in senso monocratico, sospendere gli atti gravati e/o ammettere la ricorrente all'espletamento della prova selettiva scritta.

Nel merito: accogliere il presente ricorso e per l'effetto: annullare gli atti gravati nelle parti di interesse, ed ordinare l'ammissione della ricorrente all'espletamento della prova selettiva scritta.

*In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non fosse possibile disporre una nuova seduta di esame per l'espletamento della prova scritta negata alla ricorrente, disporre un congruo **risarcimento per la perdita di chance** causata alla stessa, la quale non ha potuto partecipare regolarmente al concorso per la condotta illegittima delle amministrazioni convenute, con perdita della possibilità di proseguire con le prove successive ed essere giudicata idonea per l'assunzione nel profilo professionale indicato, con conseguente evidente pregiudizio economico, consistente nella mancata corresponsione dello stipendio previsto per il profilo professionale scelto per la durata del rapporto lavorativo e professionale.*

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e di quello instaurato davanti al primo Giudice.

Non è dovuto contributo unificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 6, D.P.R. n.115/2002, non trattandosi di nuovo ricorso ma di riassunzione ai sensi dell'art. 16 c.1, c.p.a., e comunque la ricorrente ne è esente avendo depositato istanza di Ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato.

Si allegano: 1) Originario ricorso ed allegati; 2) Ordinanza del Tar Calabria – Reggio Cal. n. 613/2022 del 22.09.2022 che declina la competenza; 3) Nuova istanza di fissazione udienza; 4) Istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato.

Con osservanza.

Reggio Calabria-Roma, 30.09.2022

Avv. Rosario M. GIUFFRÈ